



Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Gestione Risorse

Ufficio Risorse materiali

Concessione del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale

dell'Agenzia delle Entrate

“L'ISOLA DEI TESORI”

situato in Bologna, Via Marco Polo, 60

CIG: 8335878822

Prot. n.del

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Il presente Capitolato riporta le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di gestione del nido aziendale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, sita in Bologna Via Marco Polo, 60 (d'ora innanzi, anche semplicemente "Agenzia").

Lo stesso farà parte integrante del contratto di concessione che verrà stipulato con la Società aggiudicataria.

Art. 1 UTENZA

L'attuale Autorizzazione al Funzionamento, rilasciata dal Comune di Bologna, prevede una capacità ricettiva massima del nido "L'Isola dei Tesori" pari a **n. 25 + 4** (15% di overbooking)= 29 bambini, di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

L'asilo nido è idoneo ad ospitare un'unica sezione di bambini indicativamente ripartiti in due gruppi: *medi* e *grandi*.

In base all'attuale normativa (Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016 e DGR. 1564/2017- Autorizzazione al funzionamento servizi 0-3;) il nido può accogliere, all'interno della capacità ricettiva, anche bambini di età pari a 9 mesi (*piccoli*).

L'asilo nido aziendale accoglie i figli ed i nipoti dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, garantendo altresì una quota di posti esterni riservata a bambini residenti nel Comune di Bologna, iscritti nelle liste comunali. Per questi posti esterni l'Agenzia stipula annualmente apposita convenzione con il Comune di Bologna.

Art. 2 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute

informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

- c) destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

Inoltre, il concessionario dovrà provvedere:

1. all'integrazione della documentazione presentata dall'Agenzia, eventualmente richiesta dal Comune di Bologna, per il funzionamento del nido d'infanzia, nonché alla cura degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il mantenimento dei requisiti;
2. alla raccolta delle domande interne, all'assegnazione dei posti, alla gestione dei ritiri e delle sostituzioni, d'intesa con l'Agenzia;
3. al calcolo delle rette per i figli/nipoti dei dipendenti dell'Agenzia, sulla base delle fasce di utenza indicate da quest'ultima ad inizio anno educativo in base alla Situazione Economica Equivalente
4. alla riscossione delle rette di frequenza sulla base delle presenze/assenze dei bambini;
5. alla fornitura e alla sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo all'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini, e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
6. alla fornitura di generi alimentari, allo sporzionamento e alla distribuzione di pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari, con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie;
7. al servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente; alla fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, a quanto connesso alla raccolta dei rifiuti;
8. alla fornitura, il cambio, la pulizia (compreso il servizio di lavanderia e di stireria) della biancheria dei letti, delle telerie da tavola, delle stoviglie e di tutta quella di uso quotidiano;
9. alla fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, la manutenzione e la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;

10. ad eventuali integrazioni di arredi dei locali. Tali integrazioni, a carico della ditta aggiudicataria, dovranno essere ritirate dalla stessa entro 15 giorni dal termine della concessione. Ove non fossero ritirate entro tale termine, le stesse entreranno nella disponibilità dell'Agenzia, la quale non dovrà corrispondere alcun corrispettivo.

Art. 3 PERSONALE

Il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nelle seguenti figure professionali:

- coordinatore, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato;
- educatore.

Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolo di studio necessario per prestare servizio nei nidi, come prescritto dalla normativa regionale di riferimento;
- b) esperienza professionale non inferiore ad un anno, anche non continuativo, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età 0-3 anni per almeno il 50% degli educatori; per quanto riguarda il coordinatore esperienza professionale di almeno tre anni, anche non continuativi, documentata, nei servizi educativi per la fascia di età 0-6 anni. Nell'esperienza professionale non deve essere ricompreso il periodo svolto come tirocinio.

Detti operatori devono essere coadiuvati da addetti ai servizi generali che garantiscano la pulizia, lo sporzionamento dei pasti, la cura generale degli ambienti e collaborino con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

Il concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatori/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, nonché dal presente Capitolato e dall'offerta presentata. Durante l'apertura del servizio all'utenza deve essere comunque presente almeno un addetto ai servizi generali.

Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili, qualora vi sia una specifica istanza dei Servizi territoriali competenti, il concessionario attiverà un sostegno individualizzato con la presenza di un educatore per il numero di ore giornaliere indicate dal Servizio territoriale competente; i relativi oneri saranno a carico del Comune di residenza, previa apposita convenzione.

Il concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del concessionario stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non

adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve inviare nota scritta all'Agenzia con l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo e ausiliario, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti di ogni singolo operatore.

In caso di assenza del personale educativo, l'impresa concessionaria deve garantire le condizioni standard del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. In tal caso, il concessionario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo.

Il Direttore Regionale ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Agenzia per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.

Il concessionario deve presentare i progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Agenzia. Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare dovrà comunicare all'Agenzia il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta.

Art. 4

CLAUSOLA SOCIALE

Nella concessione del servizio verrà applicata la c.d. clausola sociale, di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, compatibilmente a quanto previsto dalle *Linee Guida Anac n.13 (Delibera n. 114 del 13/02/2019) Disciplina clausole sociali*.

Art. 5

FUNZIONAMENTO ED ORARI

L'apertura del servizio di asilo nido è prevista per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì.

Nell'ambito degli orari più sotto specificati, l'orario di permanenza del bambino al nido sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, a quelle prioritarie del bambino e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito, e comunque non potrà essere superiore alle 10 ore.

Qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative, il limite di 10 ore può essere superato.

Indicativamente, l'accoglienza dei bambini avverrà dalle 7.30 alle 9.00 e l'uscita dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Su espressa richiesta di almeno 10 famiglie, il concessionario dovrà estendere il servizio, garantendo l'apertura dell'asilo nido fino alle ore 18.30.

E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di agosto;
- nelle altre festività da calendario e nella giornata del Santo patrono.

Su espressa richiesta di almeno 10 famiglie, il concessionario dovrà estendere il servizio per il solo mese di agosto, a bambini di età fino a 10 anni, garantendo l'apertura della struttura per l'intero mese, salvo che nella giornata del 15 agosto.

Art. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto e comunque fino al 31 luglio 2024, ovvero al 31 agosto 2024, nel caso di cui all'articolo 4, ultimo comma, del presente Capitolato.

Alla scadenza dei termini contrattuali e per il solo tempo necessario all'espletamento di una nuova gara, l'Agenzia potrà chiedere una proroga del rapporto contrattuale in essere, ferme restando le medesime condizioni.

Art. 7

CORRISPETTIVO

Il prezzo a base d'asta per posto bambino mensile è pari a € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), riferito alla fascia di bambini *medio/grandi*.

Il prezzo a base d'asta per posto bambino mensile è pari a € 800,00 (euro ottocento/00), riferito alla fascia di bambini *piccoli*.

Le rette verranno corrisposte dagli utenti in base alla frequenza dei bambini:

- Le rette per la frequenza dei figli e dei nipoti dei dipendenti dell'Agenzia, calcolate in base alla Convenzione stipulata annualmente con il Comune di Bologna, saranno corrisposte dalle famiglie direttamente al concessionario.

- Le rette per la frequenza dei posti esterni riservati ai bambini in lista d'attesa nel Comune di Bologna, calcolate secondo i parametri in vigore per gli asili nido del Comune di Bologna, in base alla Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia del bambino, saranno anch'esse corrisposte dalla famiglia direttamente al concessionario.
- Il Comune di Bologna provvederà mensilmente - con le modalità previste nella Convenzione a corrispondere la differenza tra le rette versate dalle famiglie ed il corrispettivo dovuto contrattualmente all'impresa aggiudicataria. Dalla convenzione sarà esclusa l'integrazione per la retta dovuta nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente Capitolato, che pertanto rimarrà a totale carico dell'utenza.

Le modalità di liquidazione della suddetta differenza saranno disciplinate dalla Convenzione con il Comune di Bologna, fermo restando la produzione dei registri mensili delle presenze dei bambini.

La corresponsione della quota mensile per bambino (corrispettivo) dovuta al concessionario per il servizio prestato in base alla frequenza avverrà a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, fatto salvo quanto previsto in merito alla decorrenza del contratto dalla data di stipula dello stesso (come espressamente richiamato nella Premessa al punto 1 del Disciplinare di gara).

Qualora l'Agenzia contesti al concessionario l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni, dopo aver applicato il procedimento di cui all'art. 15 del presente Capitolato, "Negligenza e inadempimento – clausola penale", inviterà il Comune a sospendere la liquidazione del corrispettivo. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Agenzia provvederà ad autorizzare la liquidazione di tutto o parte dell'importo sospeso.

Art. 8

UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIA MARCO POLO, 60 - BOLOGNA CANONE PER UTILIZZO DEI LOCALI

L'Agenzia mette a disposizione del concessionario, per tutta la durata della concessione, idonei locali situati nell'immobile di via Marco Polo, 60 - Bologna, dotati di impianti fissi e delle attrezzature necessarie, nello stato in cui si trovano.

Per l'espletamento dell'attività d'impresa presso i suddetti locali, il Concessionario dovrà corrispondere all'Agenzia del Demanio un canone annuo pari all'importo di **Euro 12.000,00** (dodicimila/00) a titolo di concessione di spazi all'interno di immobili in uso governativo, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto (rif. nota Ag. Demanio prot. n. 2019/9730/BO1 del 20/06/2019).

L'importo del canone sarà soggetto ad adeguamento ISTAT.

All'esito della procedura, andranno sottoscritti due distinti contratti, uno di affidamento del servizio in concessione (tra Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia Romagna e concessionario del servizio) e l'altro di sublocazione per l'utilizzo a titolo oneroso dei locali funzionali all'espletamento del servizio stesso (tra Agenzia del Demanio e affidatario del servizio).

Detti locali sono ubicati al piano terra dell'immobile e comprendono locale sporzionamento, spogliatoi, aree di servizio, giardino e locali per le attività educative, come da planimetrie disponibili presso la Direzione Regionale e sul sito internet <http://emiliaromagna.agenziaentrate.it>.

L'immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà dell'Agenzia; pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria degli spazi del nido messi a disposizione, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun ulteriore onere a carico del Concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento dell'asilo nido aziendale con i costi proposti in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Agenzia, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Art. 9 RELAZIONE TECNICA

A dimostrazione della propria **capacità tecnica** a gestire il nido aziendale, ciascun partecipante alla gara dovrà presentare il **progetto educativo ed organizzativo**, che costituirà l'offerta tecnica.

Il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A – documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme).

In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l'impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 40%.

In caso di Consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e

consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 40%.

Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto in un numero massimo di trenta facciate formato A4, con carattere 12 o 13. Non verranno valutate le cartelle eccedenti le 30 facciate solo fronte.

Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:

Modello pedagogico-educativo

- orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali;

Organizzazione

- organizzazione degli ambienti e degli spazi e composizione dei gruppi, anche in considerazione delle diverse fasce di età;
- organizzazione della giornata al nido, con particolare riguardo alle attività di cura del bambino (cure di routine, sonno...);
- giochi e materiale ludico-didattico;

Servizi innovativi alla famiglia

- servizi educativi, esperienze integrative extra calendario scolastico, gestione delle "differenze" (etnico-culturale, connessa a handicap fisico,...);

Lavoro d'equipe

- attività educativo-didattiche e uso di strumenti tecnici quali la programmazione, l'osservazione, la verifica, la documentazione, il lavoro collegiale, la valutazione della qualità del servizio offerto;

Qualità degli alimenti utilizzati

- qualità degli alimenti utilizzati per il confezionamento di pasti e merende;

Rapporti con le famiglie, in relazione a:

- accoglienza giornaliera;- momento del re-incontro con il familiare;
- incontri asilo nido/genitori; - strumenti e modalità di partecipazione/coinvolgimento/informazione/documentazione;
- percezione della qualità del servizio

Gestione della fase di ambientamento/inserimento del bambino al nido

- fase di inserimento ed ambientamento del bambino al nido;

Gestione del personale: struttura organizzativa e operativa

- numero educatori da impiegare (nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato) per l'esecuzione del servizio, specificando le turnazioni e

l'articolazione dell'orario di ciascuna unità educativa nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento;

- disponibilità di almeno un pedagogo con adeguato curriculum relativo alla conduzione di servizi educativi-assistenziali nei nidi d'infanzia;

Professionalità del personale

- curriculum attestante il titolo di studio e/o professionale e l'esperienza maturata dagli educatori e dal coordinatore;

Modalità e tempi di sostituzione del personale

- ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali; specificando modalità e tempi di sostituzione e supplenza del personale;

Programma di aggiornamento del personale

- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.

Art. 10

ONERI A CARICO DELL'AGENZIA

Compete all'Agenzia:

1. la messa a disposizione di locali idonei e arredati per l'attività del nido d'infanzia;
2. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
3. le spese per acqua, energia elettrica, gas anche da riscaldamento;
4. le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
5. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi e la manutenzione straordinaria dei beni immobili oggetto della concessione;
6. la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.)
7. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

Art. 11

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

1. integrare la documentazione presentata dall'Agenzia, eventualmente richiesta dal Comune di Bologna, per il funzionamento del nido d'infanzia.
2. assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente articolo 2 nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;

3. realizzare il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni o adeguamenti concordati preventivamente con l’Agenzia;
4. rispettare il Regolamento di funzionamento che verrà fornito dall’Agenzia;
5. identificare il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni da erogare per soddisfare al meglio le esigenze e definire le modalità con cui si offrono;
6. sostenere ogni spesa inerente il personale (coordinatore, educatore ed ausiliario);
7. fornire pasti e merende;
8. fornire materiale igienico-sanitario (pannolini, crema emolliente, ecc.) atti a garantire il benessere del bambino e la biancheria necessaria al funzionamento (lenzuolini, bavaglini);
9. fornire detergenti specifici per le superfici;
10. fornire la dotazione di materiale didattico e di consumo idonea a realizzare il progetto educativo;
11. assicurare l’efficacia e l’efficienza della gestione;
12. organizzare l’attività educativa ed assistenziale;
13. corrispondere all’Agenzia del Demanio un canone annuo pari all’importo di **Euro 12.000,00** (dodicimila/00) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
14. per quanto di sua competenza, ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 16/7/2014 in materia di prevenzione incendi nell’esercizio dell’attività di asilo nido;
15. sostenere il pagamento dell’utenza telefonica necessaria all’attività.
16. effettuare la manutenzione ordinaria delle aree interne ed esterne (ad eccezione delle manutenzioni previste ai punti 6 e 7 art. 10 del presente Capitolato) intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi, la struttura ed ogni altro materiale ivi custodito in perfetto stato d’uso;
17. eseguire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione negli spazi interni al nido;
18. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
19. assicurare l’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Art. 12 PIANO DI SICUREZZA

Il concessionario è tenuto a trasmettere all’Agenzia, entro il giorno precedente all’avvio del servizio, un piano di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione.

Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Art. 13

VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Agenzia si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nei casi di particolare grave recidiva, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Agenzia sul flusso di utenti, presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività e relazionare **ogni quattro mesi** sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

Sarà cura del concessionario relazionare annualmente l'Agenzia sul gradimento del servizio percepito dall'utenza.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, compete al Direttore Regionale della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, tramite il personale incaricato.

Al personale dell'Agenzia incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Art. 14

SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di lavanderia e pulizia dei locali.

Art. 15

NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 16 del Capitolato – Clausola risolutiva espressa, l'Agenzia

avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 500 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Agenzia adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario. La decisione definitiva verrà assunta dal Direttore Regionale.

Art. 16

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 15 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato ovvero nell'offerta;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Capitolato per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di subconcessione salvo quanto previsto dal precedente art. 14.

Art. 17

FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

In caso di fallimento della Società concessionaria il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

In caso di raggruppamento d'impresе, trova applicazione il disposto di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Bologna,2020

IL DIRETTORE REGIONALE

Rossella Orlandi

(firmato digitalmente)